

**S.I.P.A. S.p.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001**

**Rev.02  
3 gennaio 2017**

## **INDICE**

### **Glossario dei termini**

## **PARTE GENERALE**

### **Capitolo 1 - I riferimenti normativi**

- 1.1 Il D.Lgs. 231/2001 - Principi generali
- 1.2 Le fattispecie di reato
- 1.3 L'apparato sanzionatorio
- 1.4 Le vicende modificative dell'Ente
- 1.5 I gruppi di imprese
- 1.6 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente
- 1.7 Le linee guida elaborate da Confindustria quale base del modello elaborato da SIPA
- 1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni

### **Capitolo 2 - Descrizione della realtà aziendale di SIPA**

- 2.1 Assetto organizzativo generale di SIPA
- 2.2 Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili
- 2.3 Le Aree di operatività aziendale

### **Capitolo 3 - Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione**

- 3.1 La costruzione del Modello
- 3.2 Analisi dei rischi
- 3.3 Predisposizione del Modello
- 3.4 Le Attività Sensibili

### **Capitolo 4 – Organismo di Vigilanza**

- 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza ("OdV").
- 4.2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

### **Capitolo 5 - Il sistema disciplinare**

- 5.1 Misure nei confronti dei dipendenti
- 5.2 Misure nei confronti degli Amministratori
- 5.3 Misure nei confronti dei Revisori

### **Capitolo 6 -La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno di SIPA**

- 6.1 Le aree di rischio dell'attività di SIPA
- 6.2 La procedura di adozione del Modello
- 6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa

\* \* \*

## **PARTE SPECIALE**

### **Premessa: funzione e struttura della Parte Speciale**

### **Parte speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

1. La fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

### **Parte Speciale II - I reati societari**

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

### **Parte Speciale III – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

1. Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
3. Documenti recepiti dal Modello
4. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
  - 5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.
  - 5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie
  - 5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza
  - 5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza
  - 5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate
6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

### **Parte Speciale IV – I delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

1. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali (art. 24 -bis del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

### **Parte Speciale V – I reati Ambientali**

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 - *undecies* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati ambientali
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati ambientali
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

### **Parte Speciale VI – I reati contro Industria e Commercio**

1. Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 – *bis I* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione ai reati contro l'industria ed il commercio
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

## Glossario dei termini

**Azienda** – “S.I.P.A. SOCIETA’ INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E AUTOMAZIONE S.P.A. P.I. 01118790268, con sede legale a Vittorio Veneto (TV), via Caduti del Lavoro n. 3, avente quale oggetto sociale la progettazione, la costruzione e il commercio di sistemi di produzione flessibile computerizzati(FMS) nonché di impianti, macchine e attrezzature in genere e relativi servizi di manutenzione, assistenza e consulenza di ogni genere e tipo (di seguito SIPA).

**Aree sensibili** – Partizioni aziendali nell’ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.

**Attività sensibili** – Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni).

**Azienda** – Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate da SIPA per lo svolgimento del proprio oggetto sociale.

**CCNL** – Contratto collettivo nazionale di lavoro Metalmeccanici.

**Collaboratori** – Soggetti che sono legati a SIPA da rapporti di *partnership*, di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscono nell’interesse o in nome e per conto dell’Ente.

**Consulenti** – Soggetti che esercitano la loro attività in favore di SIPA in forza di un rapporto contrattuale autonomo.

**Decreto** – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

**Destinatari** – Dipendenti, organi amministrativi e di controllo, consorziati, consulenti, collaboratori esterni, *partners* di SIPA che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello.

**Dipendenti** – Soggetti legati a SIPA da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato.

**Documenti** – Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Azienda.

**Ente** – “S.I.P.A. SOCIETA’ INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E AUTOMAZIONE S.P.A.” (di seguito SIPA)”

**Linee guida** – Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come da ultimo modificate ed approvate dal Ministero di Grazie e Giustizia in data 21 luglio 2014.

**Mappatura delle aree di rischio** – Selezione delle aree aziendali nell’ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili.

**Modello** – Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

**Normativa di riferimento nazionale** – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

**Normativa di riferimento dell'Unione Europea** - Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 “Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri”; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 “Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali”; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE sulla “Tutela penale dell'ambiente”.

In generale, fonti normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).

**OdV** - Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e di provvedere al suo aggiornamento.

**Operazione Sensibile** – Segmento di attività che si pone nell'ambito delle Attività sensibili (D.Lgs. 231/2001).

**P.A.** – Organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento all'Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

**Partners** – Soggetti che affiancano SIPA in un rapporto di collaborazione in merito allo svolgimento delle proprie attività (es. *partnership, joint venture*, appalti etc.).

**Portatori di interesse** – I soci, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, e i rappresentanti a qualunque titolo di SIPA (es: procuratori, delegati).

**Reati** – Novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

**Soci** – I proprietari di azioni di SIPA.

**Soggetti apicali** - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di SIPA o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente.

**Successive integrazioni e modificazioni** - Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25-*quinq* del D.Lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n.146; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25 *octies* del D.Lgs 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 *bis.1* e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001); D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 –

*ter* D.Lgs. 231/2001), Legge 22 maggio 2015, n. 68.

In generale, provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall'originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001).

## PARTE GENERALE

### Capitolo 1 – I riferimenti normativi

#### 1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Ente e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», entrato in vigore in data 4 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa delle Ente.

L'art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità della Ente qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Ente stessa dai seguenti soggetti:

- soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo della Ente stessa (amministratori, direttori generali, vice-direttori generali);
- soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, collaboratori, consulenti ecc.).

L'interesse differisce dal vantaggio:

- l'interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'ente;
- il vantaggio viene invece valutato oggettivamente *ex post* per cui la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'ente.

L'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

#### 1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – l'art. 6 legge 406/2001 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-bis;
- reati societari – il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-ter;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – la legge 7/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-quater.1;
- reati contro la libertà individuale – la legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies;



- abuso di informazioni (cosiddetto *market abuse*, legge 62/2005) - il D.Lgs. 58/1998 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*sexies*;
- reati transnazionali, previsti e integrati con legge 146/2006;
- reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose) - il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies*;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – il D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*octies*;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore - la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*novies*;
- reati informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 inserito con legge n. 48 del 2008;
- reati di criminalità organizzata – la legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art 24-*ter*;
- reati contro l'industria e il commercio – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*bis.1*;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – la Legge 116/09 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*decies*;
- reati ambientali – il D.Lgs. 121/11 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*undecies*, ulteriormente integrato dalla Legge 68/2015;
- reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater. c.p.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01;
- reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/01;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.Lgs. 109/12 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies*.

### 1.3 L'apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (applicabili anche qualche misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Possono consistere in:
  1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
  2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  5. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sentenza interdittiva.

#### *i) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria*

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D.Lgs. n. 231/01, *“Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”*.

L'articolo 12, D.Lgs. n. 231/01, prevede poi i casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta e segnatamente quando:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## **ii) Le Sanzioni Interdittive**

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione che abbiano commesso il reato a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire la commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente);

- in ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:
  - i) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - ii) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - iii) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “*tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*” (art. 14, D.Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

### **iii) La Confisca**

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### **iv) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna**

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

## **1.4 Le vicende modificative dell'Ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che «*dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria*» inflitta all'ente «*risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune*». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

E precisamente:

- trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «*risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione*». Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione. Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della Ente scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della Ente scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;
- cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

### **1.5 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese**

L'ordinamento giuridico italiano considera unitariamente il gruppo solo dal punto di vista economico, mentre, dal punto di vista giuridico, esso risulta privo di autonoma personalità.

Ne consegue che il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto.

Al contrario, solo i singoli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

L'appartenenza ad uno stesso gruppo non consente di estendere la responsabilità della società che ha commesso il reato a tutte le altre, essendo invece necessario che l'illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - ad una e/o più società del gruppo.

Allo stesso modo, non esiste una posizione di garanzia in capo alla holding del gruppo, relativa all'impedimento della commissione di illeciti da parte delle società controllate.

### **1.6 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente**

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

1°) l'organo amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della

commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2°) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3°) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001);

4°) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2).

L'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

## **1.7 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dall'Azienda**

Nell'elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di SIPA si sono utilizzate quali metro comparativo e guida operativa le attuali Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia il 21 luglio 2014.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento

- ai reati *ex* D.Lgs 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione e Controllo, l'Ente tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria (anche con riferimento ai *Case Study* indicati nella Parte Speciale delle Linee Guida).

## 1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione a danno dello Stato (<b>art. 316-bis c.p.</b>)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (<b>art. 316-ter c.p.</b>)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, co. 2, n. 1 c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<b>art. 640-bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica (<b>art. 640-ter c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p> <p>(da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quater c.p.</b>)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quinquies c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (<b>art. 635-bis c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (<b>art. 635-ter c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (<b>art. 635-quater c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (<b>art. 635-quinquies, co. 3, c.p.</b>)</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (<b>art. 615-quater c.p.</b>)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-quinquies c.p.</b>)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Falsità nei documenti informatici (<b>art. 491-bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (<b>art. 640-quinquies c.p.</b>)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (<b>art. 416, co. 6, c.p.</b>)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (<b>art. 416-ter c.p.</b>)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (<b>art. 630 c.p.</b>)</p> <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> </ul>
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 1-5, c.p.</b>)</p> <p>Delitti in materia di <b>armi</b> (<b>art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 318 c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 322, co. 1 e 3, c.p.</b>)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (<b>art. 319-ter, co. 1, c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 322, co. 2 e 4, c.p.</b>)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>



<p>Concussione (<b>art. 317 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (<b>art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-jb/s c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319-fer, co. 2, c.p.</b>)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (<b>art. 321 c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (<b>art. 453 c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Alterazione di monete (<b>art. 454 c.p.</b>)</p> <p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (<b>art. 460 c.p.</b>)</p> <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (<b>art. 461 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	
<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (<b>art. 455 c.p.</b>)</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà</p>	
<p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (<b>art. 459 c.p.</b>)</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo</p>	
<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (<b>art. 473 c.p.</b>)</p> <p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (<b>art. 474 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	
<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (<b>art. 457 c.p.</b>)</p> <p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (<b>art. 464, co. 2, c.p.</b>)</p>	<p>Fino a duecento quote</p>	<p>NO</p>
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (<b>art. 464, co. 1, c.p.</b>)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	

Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio <b>(art. 513 c.p.)</b></p> <p>Frode nell'esercizio del commercio <b>(art. 515 c.p.)</b></p> <p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine <b>(art. 516 c.p.)</b></p> <p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci <b>(art. 517 c.p.)</b></p> <p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale <b>(art. 517-ter c.p.)</b></p> <p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari <b>(art. 517- quater c.p.)</b></p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza <b>(art. 513-bis c.p.)</b></p> <p>Frodi contro le industrie nazionali <b>(art. 514 c.p.)</b></p>	<p>Fino a ottocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE <sup>1</sup>	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali ( <b>art. 2621 c.c.</b> )	Da duecento a trecento quote	NO
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori ( <b>art. 2622, co. 1, c.c.</b> ) Operazioni in pregiudizio dei creditori ( <b>art. 2629 c.c.</b> ) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ( <b>art. 2633 c.c.</b> ) Illecita influenza <b>sull'assemblea</b> ( <b>art. 2636 c.c.</b> )	Da trecento a seicentosessanta quote	
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate ( <b>art. 2622, co. 3, c.c.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	
Falso in prospetto ( <b>v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.</b> ) <sup>2</sup>	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve ( <b>art. 2627 c.c.</b> )	Da duecento a duecentosessanta quote	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ( <b>abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010</b> ) <sup>3</sup>	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ( <b>art. 2638, co. 1 e 2, c.c.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci ( <b>art. 2625, co. 2, c.c.</b> ) Indebita restituzione dei conferimenti ( <b>art. 2626 c.c.</b> ) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ( <b>art. 2628 c.c.</b> ) Formazione fittizia del capitale ( <b>art. 2632 c.c.</b> )	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio ( <b>art. 2637 c.c.</b> ) Omessa comunicazione del conflitto di interessi ( <b>art. 2629-bis c.c.</b> )	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" ( <b>art. 2635, co. 3, c.c.</b> )	Da duecento a quattrocento quote	

<sup>1</sup> La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato- presupposto.

<sup>2</sup> L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

<sup>3</sup> L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

Art. 25- <i>quater</i> d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> <li>- interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati- presupposto.</li> </ul>
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	
Art. 25- <i>quater</i> .1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( <b>583-bis c.p.</b> )	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi.</li> </ul>

Art. 25- <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE <sup>4</sup>
<p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro <b>corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)</b></p> <p>Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica <b>(art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)</b></p> <p>Detenzione di materiale pedopornografico <b>(art. 600-quater c.p.)</b></p> <p>Adescamento di minorenni <b>(art. 609-undecies c.p.)</b></p>	<p>Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)</p>	
<p>Prostituzione minorile <b>(art. 600-bis, co. 1, c.p.)</b></p> <p>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale <b>(art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)</b></p> <p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile <b>(art. 600-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù <b>(art. 600 c.p.)</b></p> <p>Tratta di persone <b>(art. 601 c.p.)</b></p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi <b>(art. 602 c.p.)</b></p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	
Art. 25- <i>sexies</i> d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato		
REATI-PRESUPPOSTO <sup>5</sup>	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Abuso di informazioni privilegiate <b>(art. 184 d.lgs. 58/1998)</b></p> <p>Manipolazione del mercato <b>(art. 185 d.lgs. 58/1998)</b></p>	<p>Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)</p>	<p>NO</p>

<sup>4</sup> Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

<sup>5</sup> L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-*quinquies* del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/08 <b>(art. 589 c.p.)</b>	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> </ul>
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro <b>(art. 589 c.p.)</b>	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro <b>(art. 590, co. 3, c.p.)</b>	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione <b>(art. 648 c.p.)</b> Riciclaggio <b>(art. 648-bis c.p.)</b> Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita <b>(art. 648-ter c.p.)</b>  Auto riciclaggio <b>(art. 648-ter.1 c.p.)</b>	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (<b>art. 171, co. 1, lett. a-bis co. 3, l. 633/1941</b>)</p> <p>Tutela penale del software e delle banche dati (<b>art. 171 -bis l. 633/1941</b>)</p> <p>Tutela penale delle opere audiovisive (<b>art. 171-ter l. 633/1941</b>)</p> <p>Responsabilità penale relativa ai supporti (<b>art. 171 -septies l. 633/1941</b>)</p> <p>Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (<b>art. 171-octies l. 633/1941</b>)</p>	Fino a cinquecento quote	<p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( <b>art. 377-bis c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Inquinamento ambientale ( <b>art. 452 bis c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a seicento quote	<p>Per non oltre 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Disastro ambientale ( <b>art. 452-quater c.p.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

Delitti colposi contro l'ambiente ( <b>art. 452-quinquies c.p.</b> )	Da duecento a cinquecento quote	NO
Associazione per delinquere finalizzata al l'inquinamento e/o al disastro ambientale ( <b>art. 452 - octies c.p.</b> )	Da trecento a mille quote	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radio attivita' ( <b>art. 452 -sexies c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ( <b>art 727-bis c.p.</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( <b>art. 733-bis c.p.</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali ( <b>art. 137 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 3, 5, primo periodo, e 13</b> )	NO
	Da duecento a trecento quote ( <b>co. 2, 5, secondo periodo, 11</b> )	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 260 d.lgs. 152/2006</b> )	Da trecento a cinquecento quote ( <b>co. 1</b> ) Da quattrocento a ottocento quote ( <b>co. 2</b> )	
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti ( <b>art. 256 d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1, lett. a, e 6, primo periodo</b> ) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5</b> ) Da duecento a trecento quote ( <b>co. 3, secondo periodo</b> ) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del <b>comma 3, secondo periodo</b> , si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi



Reati in materia di bonifica dei siti ( <b>art. 257 d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1</b> ) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 2</b> )	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ( <b>art. 258 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 4, secondo periodo</b> )	
Traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 259 d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 1</b> )	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( <b>art. 260-bis d.lgs. 152/2006</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo</b> ) Da duecento a trecento quote ( <b>co. 8, secondo periodo</b> )	NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione ( <b>l. 150/1992</b> )	Fino a duecentocinquanta quote ( <b>art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote ( <b>art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote ( <b>art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote ( <b>art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera ( <b>art. 3, co. 6, l. 549/1993</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ( <b>art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi ( <b>art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007</b> )		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007</b> )	Da duecento a trecento quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

		- divieto di pubblicizzare beni e servizi
<b>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ( <b>art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998</b> )	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
<b>Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Associazione per delinquere ( <b>art. 416 c.p.</b> )  Associazione di tipo mafioso, anche straniera ( <b>art. 416-bis c.p.</b> )  Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ( <b>art. 291-quater d.P.R. 43/1973</b> )  Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ( <b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b> )	Da quattrocento a mille quote	Per almeno di un anno:  - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati- presupposto)  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  - divieto di contrattare con la P.A.  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  - divieto di pubblicizzare beni e servizi  Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati- presupposto.
Reati in materia di immigrazione clandestina ( <b>art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998</b> )	Da duecento a mille quote	Per non oltre due anni:  - interdizione dall'esercizio dell'attività  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  - divieto di contrattare con la P.A.  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (<b>art. 377-bis c.p.</b>) Favoreggiamento personale (<b>art. 378 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>
---	---------------------------------	-----------

## **Capitolo2 – Descrizione struttura dell’Azienda**

### **2.1 Assetto organizzativo generale dell’Azienda**

SIPA è una Società nata nel 1980 inizialmente come produttore di sistemi di automazione e dal 1990 progetta, produce e vende sul mercato mondiale tutte le tecnologie per la produzione, riempimento e confezionamento secondario di contenitori in PET, dalla preforma al prodotto finale, per bevande, alimenti, detergenza, cosmetica e farmaceutica.

### **2.2 Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili**

Sono organi dell’Azienda:

- a) l’Assemblea;
- b) l’Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione);
- c) il Collegio Sindacale.

L’Assemblea determina l’indirizzo amministrativo di SIPA, ne controlla l’attuazione e svolge le attività ad essa riservate per legge e per Statuto.

L’Organo Amministrativo – il Consiglio di Amministrazione – è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La rappresentanza della società compete al suo Presidente e/o all’Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

### **2.3 Le Aree di operatività aziendale di SIPA**

L’attività produttiva si svolge presso:

- a) Stabilimento “SIPA1” Via Caduti del Lavoro 3 Vittorio Veneto (TV)
- b) Stabilimento “SIPA2” Via Menarè 189 Conegliano (TV)
- c) Stabilimento “SIPA3” Via Martiri delle Foibe 5 Conegliano (TV)
- d) Stabilimento “SIPA4” Via Caduti del Lavoro 5 Vittorio Veneto (TV)
- e) Stabilimento “SIPA Sala Baganza ” Via Provinciale 36 Sala Baganza (PR)
- f) Stabilimento “SIPA Sala Baganza ” Via Provinciale 57 Colecchio (PR).

Nello stabilimento denominato SIPA1 vengono svolti i processi direzionali, gestionali e operativi.

I processi direzionali e gestionali svolti sono:

- tutti i processi amministrativi di business e di supporto (commerciale e vendite, service, amministrazione e controllo gestione, information technology, risorse umane, qualità , sicurezza ed ambiente)
- Il processo di amministrazione e controllo, viene svolto, nella stessa area (uffici), anche dipendenti di IRCA SpA. Il processo di information technology, viene svolto, nella stessa area (uffici), anche dipendenti di IRCA SpA

I processi operativi svolti sono:

- lo sviluppo di contenitori R&D
- la progettazione di stampi per macchine di iniezione/inietto-compressione (preforme) e stampi per macchine di soffiaggio (contenitori)
- produzione di stampi per macchine di iniezione/inietto-compressione (preforme) e stampi per macchine di soffiaggio (contenitori)

I macroprocessi di produzione degli stampi possono essere identificati in:

- Logistica di magazzino (in outsourcing)
- Lavorazione per asportazione truciolo (tornitura, fresatura, rettifica, foratura) effettuata mediante macchine CNC (torni, centri di lavoro, rettifiche, foratrici)
- Elettroerosione effettuato su macchine elettroerosione a tuffo e a filo
- Lucidatura su macchine per vibro finitura o manuale
- Controllo qualità
- Montaggio
- Collaudo (prove idriche di tenuta effettuate a banco)

Nello stabilimento denominato SIPA2, viene effettuata:

- la progettazione meccanica, elettrica e software di macchine stampaggio ad iniezione e inietto-compressione per la produzione di preforme in PET e di macchine di soffiaggio per la produzione di contenitori in PET
- assemblaggio e collaudo di macchine di macchine stampaggio ad iniezione e inietto-compressione per la produzione di preforme in PET e di macchine di soffiaggio per la produzione di contenitori in PET

I macroprocessi di produzione delle macchine possono essere identificati in:

- Logistica di magazzino (in outsourcing)
- Assemblaggio di gruppi e componenti
- Collaudo funzionale senza produzione di plastica e con produzione di plastica
- Smontaggio macchina
- Spedizione (in outsourcing)

Nello stesso stabilimento sono presenti anche , in area separata, attività lavorative svolte da IRCA SpA appartenete anch'essa al Gruppo Zoppas Industries.

Nello stabilimento denominato SIPA3 viene effettuato in un'area adibita ad uffici:

- processo amministrativo di gestione Supply Chain (acquisti)

E' inoltre presente un'area separata adibita allo stoccaggio di materiali con frequenza di movimentazione bassa (deposito) senza presenza continuativa di personale.

Nello stesso stabilimento è presente anche , in area separata, un'attività lavorativa svolta da IRCA SpA appartenete anch'essa al Gruppo Zoppas Industries

Nello stabilimento denominato SIPA1 con viene svolti i processi direzionali, gestionali e operativi.

Nello stabilimento denominato SIPA4 viene effettuato in un'area adibita ad uffici:

- processo amministrativo di gestione del parco auto aziendale
- processo amministrativo di gestione degli acquisti riferiti ai servizi generali

Il processo amministrativo di gestione degli acquisti riferiti ai servizi generali viene svolto, nella stessa area (uffici), anche dipendenti di IRCA SpA

- Nella stessa area sono presenti sale riunioni e sale training

E' inoltre presente un'area di un fabbricato separato adibita allo stoccaggio di materiali con frequenza di movimentazione bassa (deposito) senza presenza continuativa di personale.

Negli stabilimenti denominati SIPA Sala Baganza, vengono effettuati:

- la progettazione meccanica, elettrica e software di macchine riempitrici, riempitrici, carbonatori, macchine per il confezionamento, pallettizzatori/depallettizzatori
- assemblaggio e collaudo di macchine di macchine riempitrici, riempitrici, carbonatori, macchine per il confezionamento, pallettizzatori/depallettizzatori

I macroprocessi di produzione delle macchine possono essere identificati in:

- Logistica di magazzino (in outsourcing)
- Assemblaggio di gruppi e componenti
- Collaudo funzionale senza processo e con processo
- Smontaggio macchina
- Spedizione (in outsourcing)

### **Capitolo3 – Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione**

#### **3.1 La costruzione del Modello**

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

##### ***1) Fase di identificazione dei Processi Sensibili***

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale elencati nell'apposito Allegato n. II ("I soggetti intervistati").

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione di reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività di SIPA allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

#### **3.2 Analisi dei rischi**

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd "*as-is analysis*").

In tale fase, quindi, sono state rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotato l'Ente per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L'analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali

carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. “*gap analysis*”).

Quest’ultima infatti è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la *best practice*.

L’Ente ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza dell’Ente, la quale si è attivata in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.

### 3.3 Predisposizione del Modello

Il presente Modello è costituito da una “**Parte Generale**”, contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole “**Parti Speciali**” ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell’Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell’analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le “Parti Speciali” sono le seguenti:

- la “Parte Speciale **I**”, denominata “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **II**”, denominata “Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”
- la “Parte Speciale **III**”, denominata “Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **IV**” denominata “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **V**”, denominata “Reati Ambientali” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale **VI**” denominata “Reati contro l’industria ed il commercio” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 – *bis I* del D.Lgs. 231/2001.

#### ***i) La funzione del Modello***

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire a SIPA di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell’azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire all’azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti,

Organi Sociali, Consorziati, Consulenti e *Partners* che operino per conto o nell'interesse di SIPA nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'Ente.

### ***ii) Il Modello nel contesto dell'Ente***

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le *policy* e le procedure che lo compongono e, in particolare:

- a) il Codice Etico (Allegato n. IV);
- b) il Codice Disciplinare (Allegato n. V);
- c) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa (Allegato n. I);
- e) le norme aziendali disciplinanti i principi di comportamento e di controllo nonché le procedure specifiche per i processi sensibili delle specifiche aree di rischio reato (Allegato VI);
- f) in generale, le norme aziendali di conferimento dei poteri nonché il sistema amministrativo, contabile, finanziario di Azienda

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere nell'Ente.

### ***iii) Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso***

SIPA ha proceduto, tramite il proprio Organo Amministrativo, all'adozione del presente Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo gestorio", le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno dell'Azienda.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, l'Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Il Consiglio di Amministrazione ratifica quindi annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dall'Amministratore Delegato. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche apportate dall'Amministratore Delegato devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

## **3.4 I Processi Sensibili**

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività del Azienda, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili dell'Ente riguardano allo stato principalmente:

- "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"
- "Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di



- provenienza illecita nonché autoriciclaggio”
- “Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori” ;
  - “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” ;
  - “Reati Ambientali” ;
  - “Reati contro l’industria ed il commercio”.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, non appaiono – ad oggi – ragionevolmente configurabili nella realtà dell’Azienda.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l’evoluzione legislativa o quella dell’attività aziendale, l’Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell’elenco dei Processi Sensibili.

## Capitolo 4 – L’Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

### 4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza **l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.**

In particolare, secondo le Linee Guida tali requisiti richiedono:

- l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*;
- la previsione di un’informativa continua dall’Organismo di Vigilanza al massimo vertice amministrativo (Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione nel suo complesso);
- l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all’attività di controllo dello stesso e, nel complesso, *“privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

E’ pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L’Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dai compiti affidati.

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale dell’Azienda, ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato ai soggetti elencati nell’apposito allegato (Allegato IIIA: i componenti dell’OdV).

Ciascun membro dell’OdV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica [odv@ext.zoppas.com](mailto:odv@ext.zoppas.com) al quale ciascun dipendente e/o consorziato di SIPA potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l’applicazione del Modello stesso.

### 4.2 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

SIPA ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell’attività, dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell’Organismo di Vigilanza (Allegato III).

## **Capitolo 5 – Il sistema disciplinare**

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Azienda

### **5.1 Misure nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti.**

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato V) – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all'organo amministrativo di vertice e al direttore generale secondo la contrattazione collettiva. Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal Contratto collettivo di lavoro metalmeccanici.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari. In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, SIPA ha portato a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

### **5.2 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

### **5.3 Misure nei confronti dei Sindaci**

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti.

## Capitolo 6 - La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno dell'Azienda

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio. Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di SIPA in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall'Ente;
- garantendo all'Ente, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dall'Azienda.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo dei lavori.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la "Parte Speciale", in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa - quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell'attività di SIPA - potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali". A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di *privacy*, solo dai soggetti direttamente interessati.

### 6.1 Le aree di rischio dell'attività di SIPA

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali".

## 6.2 La procedura di adozione del Modello

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche approvate; il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, l'Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Nel "periodo transitorio", intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello, affinché vengano adottate le opportune deliberazioni.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

## 6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa

Per portatori di interesse dell'Ente devono intendersi:

- i Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- i Sindaci;
- i Dipendenti della Società;
- i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell'Ente;
- i consulenti e i tecnici esterni e i *Partners*.

SIPA opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine l'Ente si impegna a pubblicare sul sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice etico e a provvedere all'invio periodico di *e-mail* di aggiornamento, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai dipendenti e preposti dell'Ente.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne dell'Ente atte a prevenire il compimento dei reati *infra* analizzati.

SIPA provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno specifico *iter* di divulgazione.

Per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con l'Ente, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto

con l'Azienda.

## **Parte speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

### **1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra SIPA e la Pubblica Amministrazione, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, rimandandosi al testo del decreto, a quello del Codice Penale nonché a quello delle Leggi Speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### **• *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui gli amministratori di SIPA, dopo aver ottenuto un finanziamento dall'Unione Europea per la ristrutturazione dei locali aziendali, decidano di abbandonare il progetto iniziale e destinino i fondi ottenuti per aumentare le riserve di capitale. Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### **• *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Il reato si perfeziona ad esempio qualora l'Ufficio Amministrazione e Finanza presenti documenti falsi al fine di ottenere un finanziamento dallo Stato italiano in favore di SIPA.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda al soggetto preposto all'accettazione delle domande di gara di accettare una domanda di partecipazione di SIPA oltre i termini utili.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da trecento quote ad ottocento quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

- **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi, sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Per l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per la ipotesi di cui all'art. 319 c.p., è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato si perfeziona nel caso in cui - ad esempio - il Direttore Generale di SIPA consegni del denaro al Presidente del Tribunale, dove è radicata una causa in cui la Società è convenuta, al fine di scegliere un Giudice particolarmente clemente nei confronti della stessa SIPA.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato si perfeziona nel caso in cui - ad esempio - il Direttore SIPA induca un soggetto privato, in cambio dell'ottenimento dell'immediata autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria, a versare a SIPA denaro.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio ponga in



essere la medesima condotta criminosa imputabile al pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 318 c.p. e 319 c.p.

Il reato si perfeziona – ad esempio – qualora un dipendente di SIPA consegni denaro ad un incaricato di pubblico servizio di un Comune che abbia in gestione una pratica, affinché fornisca informazioni riservate.

Per tale ipotesi è prevista la corrispondente sanzione pecuniaria dei reati sopra citati (318 c.p. e 319 c.p.).

• ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato si configura - ad esempio - nel caso in cui un dipendente di SIPA offra del denaro ad un funzionario comunale, che però non lo accetta, al fine di favorire l'evasione in senso favorevole di una domanda in favore della Società.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a seicento quote.

• ***Concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi della C.E. e di funzionari della C.E. e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)***

Le disposizioni precedentemente citate in riferimento agli artt. 317 - 320 e 322 si applicano anche ai membri delle Istituzioni della C.E. (Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti delle Comunità europee), ai funzionari C.E., alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le C.E., ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati istitutivi della C.E., coloro che all'interno degli stati membri della C.E. svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Per tale ipotesi si applicano le corrispondenti sanzioni pecuniarie dei reati di corruzione sopra elencati.

• ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui gli amministratori di SIPA, nella predisposizione di documenti o dati per l'ottenimento di particolari agevolazioni fiscali, forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'agevolazione.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui il direttore generale della Società ponga in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici in favore di SIPA.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento pubblico o una prestazione previdenziale, uno degli amministratori di SIPA violasse il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente dalla Società.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

## **2. Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- operazioni relative a finanziamenti agevolati o volte all'ottenimento di agevolazioni e contributi dalla Pubblica Amministrazione;
- gestione delle risorse finanziarie;
- comunicazione alla Pubblica Amministrazione di informazioni e dati aziendali;
- gestione e assunzione del personale;
- gestione dei trattamenti previdenziali;
- gestione delle note spese del personale;
- gestione delle collaborazioni con i consulenti esterni;
- gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla PA richieste da norme legislative e regolamentari;
- gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
- partecipazione a procedure di gara per l'assegnazione di commesse (attività di vendita/fornitura agli enti pubblici);
- rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione (in particolare per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali);
- richieste di finanziamenti e contributi pubblici (in particolare per lo sviluppo di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo prodotto o innovazione processi);
- erogazione di contributi e liberalità;
- gestione autorizzazioni in materia ambientale.

Gli Uffici di SIPA direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono i seguenti: Ufficio Tesoreria, Ufficio Risorse umane.

## **3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione**

I principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse di SIPA, rapporti con la Pubblica Amministrazione.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie

di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti “Principi di comportamento nei rapporti con la P.A”.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;

È, inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi in particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ai loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con SIPA miranti ad influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio, il Destinatario deve darne tempestiva informazione alla Società la quale, nei casi opportuni sottoporrà la segnalazione al Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui SIPA si trovi ad essere parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici

e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi di SIPA, anche a seguito di illecite pressioni;

- eludere i divieti precedenti, ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nei documenti adottati da SIPA.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i dipendenti di SIPA devono attenersi alle seguenti procedure:

- la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, deve essere ricostruibile;
- non deve esserci identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa di SIPA devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, una volta archiviati deve sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo

- delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente;
- la scelta di consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, dandone idonea motivazione;
  - non devono essere corrisposti compensi o commissioni a *Partners*, Collaboratori, Soci e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
  - i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta all'interno di SIPA e con le responsabilità affidate;
  - SIPA, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, deve avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
  - le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
  - alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di applicare ed osservare tutte le procedure specifiche previste nei documenti adottati da SIPA che costituiscono parte integrante del presente Modello.

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## **Parte Speciale II – I reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.**

### **1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 -octies del D.Lgs. 231/2001).**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari ed ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio se commessi nell'interesse esclusivo della società da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25-ter ed all'art. 25-octies rimandandosi al testo del Decreto, a quello del Codice Civile, del Codice Penale ed a quello delle Leggi Speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### **• *False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 c.c.).***

Tale reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalle legge.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui uno degli amministratori di SIPA rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Per il reato di cui all'art. 2621 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, mentre per il reato di cui all'art. 2622 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

#### **• *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)***

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Esemplificativamente tale ipotesi di reato è configurabile, a titolo di concorso, qualora il Direttore Generale convinca, con ogni mezzo utile, uno o più membri della società di revisione, in sede di certificazione del bilancio, ad occultare informazioni rilevanti circa la effettiva situazione economica della Società al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli Organi di Amministrazione e di controllo dell'azienda e i suoi Dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione. Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

• ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale reato è configurabile, ad esempio, qualora il direttore generale di SIPA, occultando documentazione rilevante, non risponda in modo puntuale e corretto ad una richiesta di informazioni presentata dal Collegio Sindacale circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto in danno ai soci.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale reato è configurabile, ad esempio, qualora gli Amministratori della Società decidano, fuori dai casi previsti per legge, di liberare taluni soci dall'effettuare conferimenti da loro sottoscritti ma mai versati.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tale reato si configura ad esempio qualora i soci di SIPA, fermo restando quanto previsto in tema di ristorni, decidano di ripartirsi somme destinate a riserva, nonostante l'impossibilità per legge.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

• ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino

danno ai creditori.

Il reato si configura, ad esempio, qualora gli Amministratori decidano per una riduzione di capitale dalla quale derivi un danno ai creditori sociali, anche se non sussiste alcuna buona ragione economica e/o giuridica.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi si configura ad esempio quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori e i Soci conferenti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno ai creditori.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui i liquidatori decidano di ripartire tra i soci di SIPA delle somme poste a bilancio in conto futuro aumento di capitale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Il reato consiste nella condotta degli Amministratori, dei Direttori Generali, dei Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei Sindaci e dei liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui, ad esempio, gli amministratori SIPA appostino delle voci di bilancio non veritiere al fine di scontare una minore tassazione ed un maggiore introito di utili a favore dei soci.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

• ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale reato si configura esemplificativamente qualora un socio di SIPA si presenti in assemblea munito di deleghe di voto false, ottenendo così la maggioranza dei voti esercitabili.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in



tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

La fattispecie si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

La fattispecie si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

La fattispecie è residuale e punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- ***Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)***

La fattispecie punisce il soggetto che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

## **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.**

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto:

- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIPA;
- operazioni relative al capitale sociale (aumento, riduzione) ed al patrimonio sociale (riserve, perdite/utili);

- gestione dei finanziamenti da parte dei soci con obbligo di rimborso;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di revisione contabile, Collegio Sindacale, ecc.) e formazione della volontà assembleare;
- gestione fatturazione attiva e passiva.

Gli Uffici di SIPA direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Amministrazione;
- Tesoreria.

### **3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi Sociali di SIPA (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure dell'azienda, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure per i singoli Processi Sensibili, come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è altresì tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SIPA e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da SIPA;
- effettuare con tempestività, correttezza, e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Per quanto attiene alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali – al fine di fornire ai soci ed ai Terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIPA – è fatto pertanto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIPA;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile a cui SIPA è soggetta;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di Controllo e Vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ecc.), quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni, nella messa a disposizione dei documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, le comunicazioni e/o i documenti ( per esempio, bilanci d'esercizio), devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili, per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri subiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di conoscenza dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni di responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi Sociali;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, etc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata ed in uscita tra SIPA e gli organi esterni.

Per quanto riguarda l'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a operazioni sul capitale sociale di SIPA, costituire società, acquisire e cedere partecipazioni, effettuare fusioni e scissioni al di fuori delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Per quanto attiene il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di **controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge**, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale in violazione delle direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assemblea

Allo scopo di prevenire i suddetti comportamenti, sono stati creati i seguenti presidi:

- effettuazione di una o più riunioni, tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- l'obbligo di riporto nei confronti dell'organo di vertice di SIPA sullo stato dei rapporti con la Società di revisione da parte dei servizi istituzionalmente deputati ai rapporti con tali soggetti;
- l'obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nei regolamenti tempo per tempo vigenti.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari, che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in

- particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i Dipendenti di SIPA devono attenersi alle seguenti procedure:

- tutte le transazioni devono essere tracciate attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;
- ogni ciclo attivo e ogni ciclo passivo deve essere gestito secondo distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi;
- ogni controllo di audit interno deve essere basato su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici);
- le notizie e le informazioni gestite durante l'attività lavorativa devono essere riservate;
- i principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione devono essere adottate in base alle norme ed ai regolamenti vigenti.

E' fatto altresì obbligo ai Dipendenti di SIPA (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di applicare ed osservare tutte le procedure specifiche previste nei regolamenti tempo per tempo adottati da SIPA.

#### **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## **Parte Speciale III – delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

### **1. Le fattispecie dei delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati da tale articolo, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### **• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un uomo. Tale reato si configura, ad esempio, qualora un dipendente di SIPA, per poca attenzione, causa un incendio sul luogo di lavoro, causando la morte di una o più persone.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a mille quote.

#### **• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un dipendente di SIPA, non rispettando le norme interne sulla sicurezza, utilizzando un muletto investe un suo collega provocandogli un infortunio.

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni – se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

### **2. Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela**

### **dell'igiene e della salute sul lavoro.**

Le Attività sensibili che SIPA ha individuato al proprio interno sono in generale, gli adempimenti e le incombenze dipendenti o connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Si ritiene pertanto che le Aree sensibili da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta da SIPA, siano le seguenti:

- formalizzazione delega di funzioni di materia di sicurezza sul lavoro;
- designazione RSPP, medico competente e responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
- nomina dirigenti e preposti alla sicurezza;
- valutazione rischi ed elaborazione del relativo documento;
- individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche;
- informazione e formazione dai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate;
- programmazione riunioni periodiche;
- gestione budget di spesa in materia di sicurezza;
- programmazione misure di miglioramento del servizio protezione e prevenzione;
- gestione del personale negli stabilimenti;
- scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici;
- gestione dei rapporti con i soggetti incaricati di redigere il documento di valutazione del rischio delle imprese esterne.

Le risorse di SIPA direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Delegato Sicurezza/Ambiente;
- RSPP.

### **3. Documenti recepiti dal Modello.**

SIPA in piena conformità con quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.Lgs. 81/08 ha adottato un Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro elaborato secondo la *best practice* esistente e corrispondente ai requisiti previsti dall'OHSAS 18001.

Tale Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica della sicurezza sul lavoro.

La società si è altresì dotata di un Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro "MSS – Manuale Salute e Sicurezza" che contiene le modalità con le quali SIPA gestisce tutti gli aspetti inerenti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, la cui osservanza permette di lavorare in modo organizzato, senza possibilità di equivoci, valide per ogni reparto e per ogni possibile problema che possa nascere all'interno delle fasi del ciclo produttivo dell'azienda.

### **4. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SIPA (e

dei suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- rispettare gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
- svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- svolgere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e degli altri rapporti contrattuali che SIPA intrattiene con ditte terze (appaltatrici, subappaltatrici, di stoccaggio dei materiali, ecc.), riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge;
- effettuare verifiche periodiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- rispettare – una volta adottato – il SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) di SIPA;
- verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti;
- definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza;
- verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per le richieste di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione od altro ed in particolare:
  1. la documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di rischi ed incendi;
  2. la documentazione relativa alle autorizzazioni da ottenere per finalità connesse alla normativa di settore;
  3. la documentazione con riferimento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le norme sull'osservanza delle leggi sanitarie, quelle in materia antinfortunistica e quelle sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- verificare, in caso di assunzione diretta del personale da parte di SIPA il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in generale;



- verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- verificare costantemente il rapporto dei responsabili di stabilimento in materia di rapporti con i lavoratori;
- richiedere ai *Partners* e ai fornitori di SIPA il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e delle donne, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;
- selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, comodatarie, ecc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, siano esse *Partners* o fornitori, sulla base di apposite procedure interne.

Inoltre:

- è dovere di ogni dipendente di SIPA osservare le norme antinfortunistiche e usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione che sono messi a disposizione dell'Azienda e forniti in dotazione (quali guanti, scarpe antinfortunistiche, indumenti alta visibilità, ecc.);
- è obbligo del lavoratore, qualora le mansioni lo richiedano, utilizzare lo spogliatoio predisposto appositamente dall'Azienda per consentire ai lavoratori di cambiarsi all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro; a tal fine i lavoratori sono tenuti a cambiarsi e ad indossare gli indumenti di lavoro forniti da SIPA;
- all'atto di timbratura del cartellino, il lavoratore dovrà già aver indossato gli indumenti di lavoro ed essere pronto per l'inizio dei lavori mentre, all'orario di uscita, la timbratura dovrà avvenire prima dell'entrata nello spogliatoio;
- ciascun lavoratore deve provvedere alla propria pulizia personale mantenendo ordinato il proprio posto di lavoro;
- è vietato fumare all'interno dello stabilimento in tutti i locali; è possibile fumare solo all'esterno oppure entro le aree o locali prestabiliti e segnalati;
- il lavoratore è invitato a tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera (non sono ammessi comportamenti ludici, scherzosi, ecc.) ed è suo preciso obbligo conservare in buono stato il materiale messo a sua disposizione dall'Azienda, rispettare l'ambiente e i colleghi di lavoro;
- è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche (ivi compresa birra) nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di ebbrezza e/o comunque di alterazione fisica;
- è vietato introdursi nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di farmaci o psicofarmaci;
- è proibito camminare fuori dalle corsie segnalate;
- è proibito far entrare personale esterno presso i locali dello stabilimento;
- è proibito al lavoratore compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di sua competenza e che possano perciò compromettere in qualsiasi modo la sicurezza anche di altri lavoratori e/o il danneggiamento degli impianti;
- è dovere del lavoratore attenersi ai comportamenti indicati nella cartellonistica di sicurezza e di divieto esposta nei luoghi di lavoro;
- il lavoratore non deve permanere in luoghi diversi da quelli in cui compie il proprio servizio o la propria opera; inoltre, non deve richiedere - senza una previa autorizzazione della direzione di SIPA- direttamente al personale delle ditte esterne aiuti o collaborazioni o imporre ordini per lo svolgimento dei lavori di competenza;

- è proibito appoggiare dadi, viti, bulloni, rondelle o altra ferramenta sui macchinari; detto materiale va infatti riposto su adatti contenitori o cartelli.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nei seguenti documenti adottati da SIPA che costituiscono parte integrante del presente Modello: Manuale Gestione Sicurezza.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

## **5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori**

### **5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.**

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, SIPA ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene ambientale all'interno della Società.

SIPA ha pertanto adottato un organigramma della sicurezza che si riporta sub allegato I del presente Modello.

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

I responsabili delle attività inerenti la sicurezza sul lavoro per SIPA sono i seguenti:

- ***datore di lavoro per la sicurezza***: svolge funzioni di coordinamento e di direzione, occupandosi della gestione strategica dell'azienda, supportata dalle diverse funzioni interne; ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 effettua la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- ***delegato di funzioni per la sicurezza***: svolge le funzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/08; partecipa inoltre alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha la necessaria autonomia organizzativa, autorità e responsabilità per assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione della sicurezza siano predisposti, attuati ed aggiornati / per identificare i problemi che influenzano la sicurezza in azienda / per riportare i problemi ai livelli direttivi / per verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive intraprese / per provvedere a segnalare modifiche o integrazioni del manuale di sicurezza e delle procedure annesse / per assicurare la promozione dei requisiti della sicurezza sul lavoro in tutta l'organizzazione aziendale;
- ***responsabile del Sistema Gestione Sicurezza Sul Lavoro***: collabora con la Direzione e con il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione alla definizione degli obiettivi e alla strutturazione della politica dell'azienda; redige il Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro SGSL, le procedure e le istruzioni del SGSL; valuta le relative non conformità; assicura e verifica che il sistema sia applicato e mantenuto attivo; definisce gli obiettivi di riferimento; partecipa al riesame del SGSL; identifica la necessità di formazione per il personale; sensibilizza e forma i dipendenti sulle procedure SGSL; seleziona, esamina ed interpreta le prescrizioni legislative di sicurezza sul lavoro; esegue la verifica annuale di conformità; verifica il rispetto dei controlli operativi pianificati;
- ***responsabile del servizio di prevenzione e protezione***: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08;
- ***medico competente***: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08;
- ***rappresentante dei lavoratori per la sicurezza***: persona scelta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- ***addetti squadra emergenze incendi e primo soccorso***: figure opportunamente formate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e DM 10.3.98, preposte alla gestione delle emergenze di Primo soccorso e Gestione emergenze incendi nel rispetto del Piano di Emergenza presente in azienda;
- ***dirigenti***: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- ***preposti***: soggetti che sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale; verificano affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedono l'osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; si astengono, salvo eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un rischio grave ed immediato; segnalano

tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo;

L'Organismo di Vigilanza sarà costantemente tenuto aggiornato dai soggetti responsabili di volta in volta individuati, sui cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dall'Organo Amministrativo congiuntamente con le strutture operative coinvolte.

## **5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie.**

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione continua dei pericoli, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, SIPA ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro, specifiche procedure, sotto elencate, che fanno parte integrante del presente Modello e che i dipendenti di SIPA (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare.

Politica Qualità e Sicurezza SIPA

MSS – Manuale Salute e Sicurezza

S-HS-P-001 Struttura e organizzazione del SGSL

S-HS-P-002 Gestione informazione formazione ed addestramento

S-HS-P-004 Audit e Monitoraggio del sistema

S-HS-P-005 Gestione degli infortuni

S-HS-P-006 Riesame e miglioramento

S-HS-P-007 Gestione delle attrezzature di lavoro

S-HS-P-008 Adozione e gestione DPI

S-HS-P-010 Sorveglianza sanitaria

S-HS-P-011 Segnaletica di sicurezza

S-HS-P-012 Gestione delle non conformità

S-HS-P-013 Valutazione rischi

S-HS-P-014 Gestione materiali sostanze

S-HS-P-015 Safety Plan

S-HS-P-017 Gestione contratti appalto opera

S-HS-P-018 Gestione della normativa

S-HS-P-018 Gestione della normativa

S-HS-P-019 Gestione emergenze

S-HS-P-020 Criteri forniture Sicurezza

S-HS-P-021 Gestione attrezzature di sollevamento

S-HS-P-022 Messa in sicurezza macchine

S-HS-P-023 Impianti frigo e di climatizzazione

S-HS-P-024 Gestione dei presidi di emergenza

S-HS-P-031 Procedura accesso e transito coperture SIPA1 e SIPA2

QPG-D01 Procedura per la gestione della documentazione e delle registrazioni della qualità

S-HS-I-010 Coordinatore Incendio

S-HS-I-011 Coordinatore Collaborazione VVF

S-HS-I-012 Coordinatore Gestione Evacuazione

S-HS-I-013 Coordinatore Sisma  
S-HS-I-014 Coordinatore Allagamento  
S-HS-I-015 Addetti Antincendio  
S-HS-I-016 Addetti Primo Soccorso  
S-HS-I-017 Tutti Evacuazione  
S-HS-I-018 Tutti emergenza  
S-HS-I-019 Tutti sorveglianza  
S-HS-I-020 Portineria Chiamata soccorsi  
S-HS-I-021 Coordinatore Primo soccorso  
S-HS-I-022 Coordinatore Sversamento  
S-HS-M-007 Check list attrezzature di lavoro  
S-HS-M-008 Modulo valutazione DPI  
S-HS-M-15 ChekList Valutazione Rischi Sito  
S-S-C-001 DUVRI SIPASB ITA  
S-S-C-001 DUVRI SIPAVV ITA  
S-S-C-003 Dichiarazione ingresso ITA  
S-S-C-068 Verifica idoneità tecnico professionale

QMQ-Q01 Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità

### **5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza**

Ai fini della definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza, SIPA ha adottato anche uno specifico organigramma dei dirigenti e dei preposti per ciascun Ufficio aziendale.

Tale organigramma è riportato nell'allegato I.

Per i compiti e le responsabilità si rinvia a quanto previsto con il Manuale del Sistema Gestione della Sicurezza sul Lavoro e con gli altri documenti aziendali richiamati.

### **5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza**

Coloro che eseguono compiti che possono avere conseguenze sulla sicurezza devono avere le competenze necessarie: tali preparazioni devono essere definite in termini di formazione, addestramento e/o pratica idonea. Per assicurarsi che tali competenze siano presenti, SIPA ha predisposto attività di informazione, formazione ed addestramento come previsto dal D.Lgs.81/08, rivolto alle proprie figure aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti).

Tale piano è previsto dal Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro ed è articolato nei seguenti ambiti d'intervento:

- **informare** i lavoratori Dipendenti e/o i loro rappresentanti nell'Impresa e/o lo stabilimento riguardo a:
  - rischi per la sicurezza e la salute riguardanti sia l'Impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o funzione;
  - le misure e le attività di prevenzione e protezione riguardanti sia l'Impresa e/o lo

stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione e, in particolare, le misure prese in materia di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori;

- **formare** ciascun lavoratore, in tema di sicurezza e salute, con appropriate informazioni e istruzioni relative, in particolare, al suo posto di lavoro o alla sua funzione almeno in occasione:
  - dell'assunzione;
  - di trasferimento o cambiamento di funzione;
  - di introduzione di cambiamento di attrezzature di lavoro;
  - di introduzione di nuove tecnologie.

## **5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate**

Al fini di garantire la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, l'Azienda organizzerà per i Dipendenti e preposti attività periodiche di formazione, volte ad informare e a chiarire quali siano i diritti e i doveri in capo agli stessi, con riferimento alla normativa in materia di sicurezza.

SIPA inoltre attuerà programmi che stabiliscono le modalità mediante le quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione procede all'effettuazione di sopralluoghi periodici nelle diverse aree aziendali.

La Società organizzerà periodicamente degli incontri con i preposti alla funzione di controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'obiettivo primario di migliorare continuamente il livello di protezione e prevenzione all'interno dell'Azienda.

## **6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## **Parte Speciale IV – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali**

### **1. Le fattispecie di reato in materia di violazione norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e sul trattamento illecito dei dati personali (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)**

#### **• *Accesso abusivo ad un sistema informatico e/o telematico (art. 615-ter c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato si configura, ad esempio, nel momento in cui un dipendente di SIPA, attraverso i *computer* della Società, entra abusivamente all'interno del sistema informatico di un altro soggetto o di un'altra società, ad esempio di una Banca creditrice, al fine di danneggiarlo e far conseguire un vantaggio direttamente o indirettamente alla Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

#### **• *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Il reato si configura, ad esempio, qualora un dipendente di SIPA, durante lo svolgimento del suo lavoro, interrompe illecitamente ed in maniera fraudolenta una comunicazione informatica, al fine di avvantaggiare la stessa Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

#### **• *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un dipendente di SIPA, installi fraudolentemente un apparecchio in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico di un ente alla cui vigilanza SIPA è soggetta, al fine di far ottenere alla Società informazioni importanti.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

#### **• *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Il reato si configura ad esempio qualora un dipendente di SIPA, per far ottenere un vantaggio alla Società, danneggia il *software* di gestione di un altro soggetto.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

#### **• *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce il soggetto che pone in essere le condotte di cui all'art. 635-quater c.p.

(danneggiamento di sistemi informatici e telematici) altresì quando tali condotte siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato si configura ad esempio qualora un dipendente di SIPA, nel tentativo di ottenere minori imposizioni fiscali e/o previdenziali, danneggia il sistema informatico di un ente pubblico.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato si configura ad esempio qualora un collaboratore di SIPA, si procura i dati di accesso al *software* di programmazione di un ente pubblico in maniera abusiva, sempre che da tale condotta derivi una qualsiasi utilità per la Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

• ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui un dipendente di SIPA consegni un programma informatico di un'altra società ad un soggetto terzo al fine di danneggiarlo, sempre che si concretizzi un vantaggio per la Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

## **2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi**

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto:

- utilizzo di risorse e di informazioni di natura informatica o telematica, finalizzate alla operatività e gestione del sistema dei pagamenti e degli ordini;
- trattamento di dati personali dei Clienti, dei Fornitori e dei Dipendenti, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche;
- manutenzione e controllo tunnel VPN realizzati con apparati firewall;
- gestione accessi remoto alla LAN (Local Area Network) aziendale;
- gestione accesso ai dati contenuti nel sito web aziendale da parte dei Clienti;
- utilizzo internet e casella di posta elettronica all'interno dell'azienda, autenticazione e gestione delle permissioni, gestione file server, gestione application server, gestione PC Client;
- gestione, manutenzione e protezione sala macchine contenente i server fisici.

Gli Uffici di SIPA direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:



- Information Communication Technology;
- Controllo Gestione;

### **3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali**

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione dei sistemi informativi, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di SIPA, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi di SIPA ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

A tal fine, la struttura documentale di SIPA in materia di gestione delle risorse e dei sistemi informativi è costituita dal REGOLAMENTO INFORMATICO questo documento disciplina l'accesso e la gestione da parte dei dipendenti della rete informatica aziendale, dell'hardware e delle tipologie di software aziendale, nonché l'accesso ad internet.

Si tratta di documenti di SIPA cui il Modello fa rinvio come fonti di precetti cui attenersi e che costituiscono parte integrante del Modello stesso.

Inoltre SIPA per ottemperare ai requisiti obbligatori imposti dal Garante della Privacy, con il Provvedimento del 27 novembre 2008 poi modificato in data 25 giugno 2009 relativo al tracciamento degli accessi degli Amministratori di sistema, ha deciso di implementare il sistema informatico in modo che gli accessi degli amministratori di sistema (login riuscite e fallite, logout) vengano registrati su file di log. Le registrazioni devono avere caratteristiche di:

- completezza, ovvero riportare i dati dell'amministratore, il riferimento temporale e la descrizione dell'azione intrapresa;
- inalterabilità, ovvero essere memorizzate con la possibilità di verifica della loro integrità;
- conservazione, ovvero essere memorizzate e custodite per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi, ed essere facilmente consultabili.

a. Le registrazioni del sistema informatico rispettano i requisiti del Provvedimento in tutte queste caratteristiche. Le attività degli amministratori di sistema vengono memorizzate in modo fedele all'originale (completezza), trasferite in un contenitore, dove vengono indicizzate e certificate aggiungendoci un riferimento temporale (inalterabilità), infine archiviate.

Tutti i destinatari del presente Modello, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono, fermo restando quanto già previsto dai documenti sopra citati che in ogni caso costituiscono parte integrante del Modello stesso:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo alle *username* e *password*, anche se superate, necessarie per l'accesso ai sistemi informatici di SIPA);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al

singolo soggetto e provvedere, anche in accordo alle richieste del sistema operativo stesso, alla modifica periodica della *password*;

- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che in ogni modo possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato l'amministratore del sistema informatico;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte di SIPA ai Dipendenti per l'espletamento della loro attività lavorativa.

#### **4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di SIPA, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- le lettere e i contratti di nomina dei responsabili e le lettere di incarico o di designazione degli incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo e i compiti e le responsabilità di questi ultimi devono essere raccolte da SIPA affinché essa disponga di un quadro chiaro delle responsabilità ed autorità attribuite ai propri Collaboratori nell'ambito del trattamento dei dati personali;
- con cadenza almeno annuale SIPA provvede ad aggiornare la definizione dei dati cui gli incaricati sono autorizzati ad accedere e dei trattamenti che sono autorizzati a porre in essere, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano tali autorizzazioni.

Alle stesse operazioni di controllo si procede con riguardo a coloro che si occupano della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali sopra riportati nel corso dello svolgimento della propria attività operativa è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare l'Amministratore del sistema informativo ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Controllo.

SIPA, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo *username* e *password* assegnati originariamente dall'Azienda;
- stabilire le modalità di cambiamento della *password*, a seguito del primo accesso, sconsigliando l'utilizzo di *password* ripetute ciclicamente;
- verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno di SIPA, sia nel caso in cui il soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con l'Azienda;
- monitorare, con frequenza periodica, tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete Aziendale;

- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi nonché informarla sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partners*, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs.231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## **Parte Speciale V – Reati Ambientali**

### **1. Le fattispecie dei reati ambientali (art.25-undecies del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse e/o a vantaggio della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati ambientali che potrebbero verificarsi in astratto all'interno di SIPA, rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni una compromissione o un deterioramento significativo delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA, nello smaltimento dei propri scarichi liquidi, provochi l'inquinamento di una falda acquifera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

- ***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni un disastro ambientale, ossia: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure: l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure: l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA, con lo smaltimento prolungato di rifiuti in atmosfera, esponga la popolazione limitrofa al rischio di intossicazione e/o di altri danni alla salute.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui i fatti di cui sopra (articoli 452-bis e 452-quater) sono commessi per colpa.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui l'inquinamento della falda acquifera e/o dell'atmosfera circostante non avvenga intenzionalmente ma solo per l'inosservanza di norme tecniche che avrebbero evitato l'inquinamento.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

- ***Scarichi acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si apra o comunque si effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure si continuino ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA proceda ad effettuare scarichi di acque

reflue in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

- ***Attività gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA proceda ad effettuare attività di raccolta di rifiuti (propri e/o di altra azienda) in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

- ***Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA nella gestione della propria rete fognaria provochi inquinamento del sottosuolo.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'ente, pur essendone tenuto, non abbia aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dalla normativa di settore.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA non provveda alla regolare tenuta dei registri previsti dal sistema di controllo di tracciabilità degli stessi (SISTRI).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti speciali elencati nell'Allegato II del citato regolamento CEE.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA, in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o in violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità, organizzi una spedizione di rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA, al fine di conseguire profitto, approfittando della propria struttura ed organizzazione aziendale svolta, non occasionalmente, un'attività di smistamento dei rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/06)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti obbligati omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*) del D.Lgs. 152/06 nei termini previsti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA ometta di iscriversi al SISTRI

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote

• ***Sanzioni per violazioni normativa su inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA apra un nuovo stabilimento in assenza di prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

## **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali**

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall'autorità competente;
- tenuta dei registri e formulari in materia di rifiuti;
- gestione scarichi acque reflue industriali e del sistema fognario.
- gestione delle emissioni in atmosfera

Le risorse di SIPA direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- delegato ambientale;
- coordinatore ambientale.

## **3. Principi di comportamento**

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di SIPA (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera di SIPA;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali sopra indicate.

Al riguardo, va osservato che SIPA ha individuato ed adottato le necessarie procedure di identificazione degli aspetti ambientali.

Sono considerati i seguenti principali aspetti ambientali:

- emissioni inquinanti (in atmosfera e reflui);
- produzione di rifiuti;

- consumo di materie prime;
- consumo di energia;
- consumo di acqua;
- consumo di risorse naturali (es. combustibili);
- rumori;
- odori;
- vibrazioni;
- utilizzo/presenza di sostanze pericolose;
- impatto visivo.

Per ognuno degli aspetti ambientali individuati sono stimati i possibili impatti, intesi come le modificazioni sull'ambiente conseguenti agli aspetti ambientali considerati (la relazione tra effetti ed impatti è una relazione di causa-effetto). Tale valutazione considera:

- le normali condizioni sia di gestione del Servizio che del funzionamento degli impianti.
- eventuali condizioni anomale (es. avvio o arresto dell'impianto) o di emergenza.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nelle procedure adottate da SIPA che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partners*, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs.231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### **4. Procedure specifiche**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di SIPA, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni

- (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti anche in materia ambientale, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SIPA;
  - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
  - con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario:
    - prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
    - prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
    - prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli stabilimenti di SIPA;
    - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno di ciascun stabilimento specifiche figure a ciò deputate;
    - predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale; acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
    - conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
    - conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
    - effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
    - prevedere audit ciclici in materia ambientale; monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
    - verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
  - è necessario verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
  - è necessario provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
  - è necessario attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: rispetto dei valori limite discarico e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
  - è necessario verificare le misure di concentrazione delle sostanze inquinanti negli scarichi e la corretta tenuta dei registri di manutenzione, in conformità e con frequenza non inferiore a quanto indicato dagli atti autorizzativi;
  - è necessario mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi;



- è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale degli impianti;
- è necessario verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- è necessario verificare che i consulenti, i partners ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi il trasportatore, la società incaricata dello smaltimento, siano scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale che preveda l'approvazione finale da parte della Direzione Generale;
- è necessario verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (per esempio tecnici per la preparazione della documentazione tecnica propedeutica al fine del rinnovo delle autorizzazioni e al rispetto delle norme ambientali), siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad SIPA;
- è necessario verificare che il certificato di analisi dei rifiuti predisposto deve contenere solo informazioni veritiere e corrette, in base ad apposito processo di analisi;
- è necessario aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- è necessario gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- è necessario gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- è necessario compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito; richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- è necessario compilare la scheda Sistri – Area registro cronologico, compilare la scheda Sistri – Area movimentazione, verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione di email dal Sistri.

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione e valutazione continua degli aspetti ambientali e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, SIPA ha individuato ed adottato le necessarie procedure che fanno parte integrante del presente Modello e che i dipendenti di SIPA (Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare.

## **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso

ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale

## **Parte Speciale VI – Reati contro l'industria ed il commercio**

### **1. Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio (art.25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro l'industria ed il commercio richiamati dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse e/o a vantaggio della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati contro l'industria ed il commercio che potrebbero verificarsi in astratto all'interno di SIPA, rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

(Tale ipotesi si configura altresì nel caso in cui un soggetto, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

### **2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro l'industria ed il commercio**

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali

potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-bis. 1 del Decreto:

- consegnare un prodotto diverso rispetto a quanto indicato nel contratto/ordine di acquisto in termini di: luogo di produzione o fabbricazione attraverso la dichiarazione non veritiera del made in; qualità attraverso marcatura e dichiarazione di conformità UE mendaci;
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.

Le risorse di SIPA direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Ufficio Tecnico;
- Commerciale.

### **3. Principi di comportamento**

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di SIPA (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione delle fasi di progettazione, esecuzione e commercializzazione del prodotto;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati contro l'industria ed il commercio sopra indicate.

Al riguardo, va osservato che SIPA ha adottato una specifica politica di sicurezza e qualità del prodotto, ottemperando alle migliori prassi ed alla normativa tecnica europea, garantendo un eccellente standard.

### **4. Procedure specifiche**

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione dei processi del prodotto all'interno di SIPA, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle specifiche procedure aziendali tempo per tempo adottate.

### **5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso

ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.